

N.° 975.



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1.

I Collegi Elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni, quanti sono li Mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli Elettori iscritti non sia al disotto di 40. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio Elettorale.

### Art. 2.

Il Decreto Reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni otto.

### Art. 3.

Gli Elettori di ciascuna Sezione si riuniscono nel Capo-luogo di Mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che siasi data con Decreto Reale a termini dell'articolo 65 della Legge Elettorale.

### Art. 4.

Stanno ferme le disposizioni della Legge del 17 marzo 1848 riguardanti la circoscrizione dei Collegi di Torino e di Genova, e la divisione in Sezioni di Mandamento i cui Elettori eccedono il numero di quattrocento.

### Art. 5.

Nulla del resto è innovato alla Legge Elettorale del 17 marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai Collegi della Sardegna per la migliore circoscrizione dei quali sarà quanto prima con apposita Legge provveduto in

conformità della suddetta Legge Elettorale.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì diciannove gennaio mille ottocento cinquanta.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

GALVAGNO.